

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3908 del 27/07/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 - Ditta MACE' S.r.l. con sede legale e impianto nel Comune di Terre del Reno (FE), localita' Sant'Agostino, Via Prampolini n. 32/A. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attivita' di trasformazione di frutta e verdura fresca e congelata in preparati pronti per il consumo.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4067 del 26/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisette LUGLIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 7223/2018/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 - Ditta **MACE' S.r.l.** con sede legale e impianto nel Comune di Terre del Reno (FE), località Sant'Agostino, Via Prampolini n. 32/A. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **trasformazione di frutta e verdura fresca e congelata in preparati pronti per il consumo.**

### LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 14.12.2017, trasmessa dal SUAP del Comune di Terre del Reno, assunta al Prot di Arpae il 09.02.2018 con il n. PGFE/2018/1645, presentata al SUAP del Comune di Terre del Reno – Protocollo istanza SUAP n. 25254 in data 28.12.2017 e integrata in data 23.01.2018 con Prot. SUAP n. 1480, dalla Ditta **MACE' S.r.l.**, nella persona di Paola Pivetti, in qualità di legale rappresentante, con sede legale e impianto nel Comune di Terre del Reno (FE), località Sant'Agostino, Via Prampolini n. 32/A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di trasformazione di frutta e verdura fresca e congelata in preparati pronti per il consumo mediante impiego di apparecchiature meccaniche e procedimenti di conservazione chimico-fisici;

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo in merito agli scarichi idrici e all'impatto acustico e che si è richiesto successivamente di integrare la stessa con la documentazione riguardante le emissioni in atmosfera;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 4 Aprile 2012, n. 35” e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 giorni in caso di integrazioni);

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI:

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. 3/99 e s.m.i.;

la L.R. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

VISTE altresì:

la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae, Prot. n. PGFE/2018/3377 del 20.03.2018, riguardante le matrici scarichi ed emissioni in atmosfera, dove, in particolare si precisa quanto segue:

\* relativamente alla matrice scarichi: non si rilevano motivi ostativi di carattere ambientale alla predisposizione degli interventi al sistema di scarico proposti che la Ditta dovrà effettuare in tempi brevi con una tempistica che si ritiene dovrà essere indicata in autorizzazione. Viene evidenziato che detti interventi prevedono il disgiungimento dei reflui di scarico industriali (costituiti dalle acque di processo e da quelle provenienti dai servizi igienici aziendali) dalle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali esterni della attività. Lo scarico industriale viene trattato nell'impianto di depurazione già esistente presso l'attività, dove verrebbe depurato tramite decantazione, ossidazione con fanghi attivi, denitrificazione e ulteriore decantazione ai fini di ottenere un refluo che rispetta i parametri della Tab.III acque superficiali all. 5 alla parte terza del Dlgs 152/06. Tale refluo sarebbe poi sversato in una rete di collettori dedicati e dovrebbe essere disposto un pozzetto di campionamento adeguato per il controllo dello stesso;

\* relativamente alla matrice emissioni in atmosfera: viene richiesto di compilare la domanda di AUA anche per detta matrice e vengono richieste integrazioni in quanto si ritiene che la ditta, con la propria attività, dia luogo ad emissioni che devono essere autorizzate, in particolare per le emissioni denominate E2 (lavaggio frutta), E3 (lavaggio cassette) ed E4 (tostatura cereali);

VISTA la nota Arpae Prot. n. PGFE/2018/4495 del 13.04.2018, di richiesta integrazioni per le emissioni in atmosfera, trasmessa al SUAP, con allegata la nota del Servizio Territoriale succitata;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Terre del Reno, Prot. n. 7844 del 17.04.2018, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/4645 del 18.04.2018 con cui ha trasmesso alla Ditta:

- la nota Arpae, Prot. n. PGFE/2018/4495 del 13.04.2018 sopra indicata;
- la nota del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 4927 del 29.03.2018, di richiesta integrazioni;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Terre del Reno, Prot. n. 8302 del 23.04.2018, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/4917 del 26.04.2018 con cui ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

VISTA la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae, Prot. n. PGFE/2018/5512 del 10.05.2018, con le valutazioni espresse nella stessa in merito alle emissioni in atmosfera e in particolare per le emissioni da autorizzare denominate **E2**, **E3** ed **E4**, sopra citate e in cui si prende atto di quanto dichiarato dalla stessa Ditta in merito alla non presenza di emissioni diffuse;

VISTO in particolare, che nella succitata Relazione PGFE/2018/5512, si ritiene che l'emissione **E4**, derivante dalla tostatura cereali, per i quantitativi di materia prima che la Ditta dichiara di voler lavorare, pari a circa 70 Kg/giorno, ricada nell'ambito di applicazione della DGR 1769/2010, punto 4.9, dove sono previsti prescrizioni e limiti alle emissioni in atmosfera;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Terre del Reno, Prot. n. 12008 del 11.06.2018, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/6989 del 12.06.2018 con cui ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria presentata dalla Ditta;

VISTA la nota del Settore 7-Urbanistica, Edilizia Privata, Suap, Sue, Ricostruzioni del Comune di Terre del Reno, Prot. n. 12164/2018, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/7084 del 13.06.2018, con cui ha espresso il parere favorevole, con prescrizioni e condizioni, in merito all'impatto acustico;

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 10263 del 09.07.2018, acquisito al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/8376 del 11.07.2018;

CONSIDERATO che l'emissione denominata E1, derivante dalla caldaia per la produzione di acqua calda da 335 kW, non necessita di autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi;

CONSIDERATO che lo scarico, contrassegnato con la sigla "S1", derivante dalla raccolta delle acque meteoriche del piazzale davanti all'azienda, non è soggetto a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 ed il recapito nel fosso tombinato esistente parallelo alla Via Prampolini, non necessita di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Terre del Reno, Prot. n. 15505 del 24.07.2018, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/8893 del 25.07.2018 dove, in particolare, specifica che, ai sensi dell'art. 93 del Regolamento di Igiene dell'ex Comune di Sant'Agostino, attualmente ancora in vigore, che prevede che le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno 40 cm. al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 metri, a seguito di verifica condotta emerge che è possibile rilasciare parere favorevole per quanto di competenza di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06;

DATO ATTO che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

PRESO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al

personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

### A D O T T A

**l'Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Terre del Reno, alla Ditta **MACE' S.r.l.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Terre del Reno (FE), località Sant'Agostino, Via Prampolini n. 32/A, C.F. e p.IVA n. 01502650383, per l'esercizio dell'attività di **trasformazione di frutta e verdura fresca e congelata in preparati pronti per il consumo.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06	Arpae
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 con ricomprese attività di cui all'art. 272, comma 2	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### A) SCARICHI IDRICI

1. **Entro 3 mesi** dal rilascio del presente atto da parte del SUAP del Comune di Terre del Reno, dovranno essere realizzati gli interventi al sistema di scarico, come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – FOGNATURE;

2. Lo scarico autorizzato nel corpo idrico superficiale denominato "Canale Angelino" delle **acque reflue industriali** è quello contrassegnato con il simbolo "**S2**" nella planimetria, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** - FOGNATURE;
3. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**, di cui sopra;
4. **Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali**, dell'allegato 5, alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., compreso il parametro 50 (Escherichia coli), con il valore limite di 5000 UFC/100 ml., nei pozzetti di ispezione e campionamento contrassegnati con le lettere "**E**" (acque industriali derivanti dal depuratore) ed "**F**" (acque industriali derivanti dal depuratore più acque meteoriche) ed indicati nelle planimetrie di cui al precedente punto 1;
5. Tali valori limite dovranno essere rispettati anche nella fase transitoria, in attesa che vengano realizzati gli interventi di cui al punto 1.;
6. Deve risultare installato un misuratore di portata in ingresso all'impianto di depurazione e la portata massima giornaliera a tale impianto non deve superare i 120 mc.;
7. Devono essere effettuate con frequenza giornaliera analisi di autocontrollo sulle acque trattate in uscita dal depuratore, dei seguenti parametri della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06: Solidi Speciali Totali, COD, pH, Temperatura, Fosforo Totale, Azoto Nitroso e Azoto Nitrico;
8. Gli esiti dei controlli analitici di cui al precedente punto 4. devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e timbrate a cura di Arpae e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo;
9. Lo scarico dal depuratore delle acque reflue industriali potrà essere attivato solo durante il giorno dalle 8,00 h alle 19,00 h;
10. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo;

11. Il controllo va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte di ogni scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi, ai sensi della normativa vigente;
12. Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza: **qualora i pozzetti non risultino avere tali caratteristiche, gli stessi dovranno essere adeguati entro 180 giorni dal rilascio del presente atto;**
13. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
14. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
15. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
16. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
17. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE, e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

## **B) EMISSIONI IN ATMOSFERA**

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate come

da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “B”** e denominate **E2** (lavaggio ananas-meloni), **E3** (lavaggio cassette) ed **E4** (tostatura cereali);

2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	<b>E2</b> Lavaggio ananas-meloni	<b>E3</b> Lavaggio cassette
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	4.000	1.000
Durata (h/giorno)	4	2
Altezza minima (m)	9,00	9,00

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Acido acetico	150	---
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	---	5
Sistema di abbattimento	---	--

La Ditta è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli alle emissioni E2 ed E3 con frequenza almeno annuale**.

3. **Per le emissioni E2 ed E3**, dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
- la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara e al SUAP del Comune di Terre del Reno;
  - entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
  - dalla data di messa a regime dell'impianto, **ed entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al SUAP del Comune di Terre del Reno e all'Arpae di Ferrara;

**4. EMISSIONE E4 (Tostatura cereali).**

Nell'esercizio dell'attività devono essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

- 4a. Non dovrà essere superata la produzione giornaliera di 450 kg di prodotti tostati;;
- 4b. Gli effluenti provenienti dallo scarico e movimentazione di cereali ed altri prodotti di origine vegetale devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

- 4c. Gli effluenti provenienti dalla frantumazione, macinazione, pulitura cereali ed altri prodotti di origine vegetale devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

- 4c. Gli effluenti che si generano dagli impianti di essiccazione, torrefazione e raffreddamento di cereali ed altri prodotti di origine vegetale devono essere captati e convogliati ad una **sezione di post-combustione** delle sostanze organiche in grado di abbattere anche le emissioni odorigene. Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) di cui aldeidi totali (20 mg/Nm <sup>3</sup> )	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	200	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	200	mg/Nm <sup>3</sup>

- 4d. I giorni di funzionamento degli impianti di essiccazione, torrefazione e raffreddamento e la quantità prodotta di prodotti tostati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con **frequenza mensile**, su apposito registro:

Registro		
Data	Indicatori di attività (prodotti)	Quantitativo (kg/mese)
	Cereali	
	Altri prodotti di origine vegetale	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di essiccazione	
	Impianto di torrefazione	
	Impianto di raffreddamento	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
<b>Note</b>		

- 4e. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 4b, 4c e 4d, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- 4f. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti 4b, 4c e 4d, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite;
5. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
6. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
7. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni

indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"**;

8. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
9. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
10. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dallo accertamento;
11. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
12. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE che dispongono i provvedimenti necessari.

### C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione di macchinari o impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico;
2. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature. Per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
3. Per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci sui piazzali in entrata/uscita si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, tramite idonea organizzazione delle attività (limiti di velocità, diluizione dei passaggi nel tempo, ...).

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Terre del Reno, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Terre del Reno, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

*firmato digitalmente*

La Responsabile della Struttura

*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**